



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO

Redazione e Ammin.: Ajdovščina

Ajdovščina 10 dicembre 1946

Anno 1. - No. 20

CONTENUTO:

553. Decreto sul completamento del decreto della Delegazione del CRLN sulla confisca di beni dei fascisti, società ed istituzioni fasciste Boll. Uff. No. 17/133.
554. Decreto sull'evidenza di quadri professionali.
555. Regolamento concernente il censimento di quadri professionali sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.
556. Regolamento sulla determinazione dei mestieri, nei quali occorre imparare per poter conseguire la qualificazione professionale, nonché sulla durata dell'apprendistato e sui lavori che in questi mestieri sono dannosi alla salute.
557. Interpretazione obbligatoria per una giusta applicazione del 1. capoverso dell'art. 1 del decreto sugli apprendisti del 15 luglio 1946 Boll. Uff. No. 15/100 ex 1946.
558. Decreto sul movimento viaggiatori con corriere (autobus) e camions.
559. Decreto concernente la modifica e completamento del decreto sull'accertamento del diritto alla pensione e sul pagamento della pensione ai pensionati statali e autonomi
- che sono stati pensionati inclusivamente fino al 30 giugno 1945.
560. Decreto sull'emendamento del decreto sulla determinazione e controllo dei prezzi.
561. Ordinanza sull'emendamento dell'ordinanza sulle modifiche dell'ordinanza sulla riscossione delle tasse per l'Istria, Fiume e Litorale Sloveno No. 775 del 10. XII. 1945.
562. Decreto sull'emendamento del decreto concernente l'imposta scambi per l'Istria, Fiume, Litorale Sloveno (Bollettino Ufficiale No. 10/74 del 29 maggio 1946).
563. Decreto sull'assicurazione per il caso d'infortunio al lavoro di persone occupate al lavoro volontario per la ricostruzione.
564. Ordinanza concernente la punizione di lievi trasgressioni delle norme sul movimento stradale.
565. Regolamento sulle competenze degli organi esecutivi.
566. Decreto sulla esecuzione di tasse del «Fondo per l'assistenza alle vedove, orfani e danneggiati materialmente dal terrore fascista» per gli affari giuridici di cui il decreto No. 133 e del decreto No. 134 Boll. Uff. No. 17.

553

Decreto

sul completamento del decreto della Delegazione del CRLN sulla confisca di beni dei fascisti, società ed istituzioni fasciste Boll. Uff. No. 17/133

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente

decreto.

Art. 1

All'art. 9 del decreto della Delegazione del CRLN No. 133 Boll. Uff. No. 17 viene aggiunto il 3. capoverso del seguente tenore:

Beni terrei di persone, società ed istituzioni di cui il 1. capoverso dell'art. 1, su quali vivono coloni o mezzadri o affittuari, non soggiacciono alle norme del 1. capoverso dell'art. 9 e con loro disporranno le autorità competenti in base ai speciali provvedimenti.

Art. 2

Il presente decreto entra tosto in vigore.

Ajdovščina, li 29 novembre 1946.

Il segretario della Delegazione del CRLN:
France Perovšek m. p.

554

Decreto

sull'evidenza di quadri professionali

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare

dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente

decreto.

Art. 1

Onde educare e distribuire secondo il piano i quadri professionali, la commissione pianificata presso la Delegazione del CRLN avrà in evidenza tutti i quadri professionali sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.

Art. 2

La commissione pianificata della Delegazione del CRLN stabilirà con regolamento, quando si dovrà far il censimento di tutti i quadri professionali per i singoli rami e quali quadri professionali dai singoli rami comprenderà il censimento.

Art. 3

Per il censimento dei quadri professionali, occupati nelle istituzioni ed imprese di pubblico diritto, gli organi della sezione personale della Delegazione del CRLN devono raccogliere i necessari dati e trasmetterli alla commissione pianificata presso la Delegazione del CRLN.

Art. 4

Il censimento dei quadri professionali non occupati nelle istituzioni ed imprese di pubblico diritto saranno fatti dalla commissione pianificata presso i comitati distrettuali di L. N., competenti in seguito alla occupazione risp. dimora.

Tutte le organizzazioni, istituzioni ed imprese consorziali, sociali e private devono raccogliere tutti i necessari dati sui quadri professionali presso di loro occupati, e trasmetterli alle competenti commissioni pianificate presso i comitati distrettuali di L. N.

Altri professionisti compresi nel regolamento della Delegazione del CRLN a sensi dell'art. 2 del presente decreto, devono fornire i necessari dati personalmente

alla competente commissione pianificata del comitato distrettuale di L. N.

Art. 5

La Delegazione del CRLN, commissione pianificata, diramerà dettagliate norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, li 26 novembre 1946.

Il segretario della Delegazione del CRLN:
France Perovšek m. p.

555

Regolamento

concernente il censimento di quadri professionali sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente

regolamento.

Art. 1

Onde costituire e tenere l'evidenza dei quadri professionali nel corso del dicembre 1946 si effettuerà il censimento di quadri professionali.

Art. 2

Quali quadri professionali sono considerate le persone che hanno:

- una facoltà o scuola superiore senza riguardo ai rami di studio,
- una scuola media professionale di qualsiasi specie,
- una scuola media completa od incompleta e speciali corsi per il perfezionamento professionale,
- abilitazione pratica in un settore determinato, conseguito nel corso d'anni praticamente sullo stesso luogo d'attività.

Art. 3

Nel censimento di quadri professionali si devono fare anche i censimenti di istituzioni, uffici e d'impresе, dove i quadri professionali sono occupati.

Art. 4

Il censimento di quadri professionali interinalmente non comprenderà i maestri delle scuole elementari e insegnanti negli asili infantili occupati nel dicastero della istruzione e le persone che hanno compiuto le scuole medie e superiori di teologia.

Art. 5

Il censimento dei quadri professionali compilerà il relatore per la statistica presso la commissione pianificata della Delegazione del CRLN che estenderà il piano organizzativo e moduli per il censimento e diramerà istruzioni per la compilazione dei censimenti.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, li 26 novembre 1946.

Il segretario della Delegazione del CRLN:
France Perovšek m. p.

556

In base all'art. 1 capoverso 2, art. 3 capoverso 2, art. 6 capoverso 3 e art. 30 del decreto sugli apprendisti del 15 luglio 1946 la Delegazione del CRLN, dipartimento per l'ispezione del lavoro, emana il seguente

regolamento

sulla determinazione dei mestieri, nei quali occorre imparare per poter conseguire la qualificazione professionale, nonché sulla durata dell'apprendistato e sui lavori che in questi mestieri sono dannosi alla salute

(Regolamento dei mestieri)

Art. 1

Per il conseguimento della qualificazione professionale nella esecuzione di lavoro in dato ramo quale operaio qualificato, si deve passare certo periodo in questi rami industriali.

I. Ramo edile

Nome del mestiere:

Durata del tirocinio: mesi:

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. scalpellino | 24 |
|--------------------------|----|

II. Confezione di terra, pietra e vetro

- | | |
|---|----|
| 2. stovigliaio | 24 |
| 3. ceramista | 24 |
| 4. lasciatore di vetri ed incisore sui vetri (graveur), fabbricatore di specchi | 24 |

III. Lavorazione e confezione del legno

Nome del mestiere:

- | | |
|--|----|
| 5. falegname per i mobili di stile | 36 |
| 6. falegname | 24 |
| 7. modellatore (falegname modellatore e formaio) | 24 |
| 8. carraio, fabbricatore di carrozzerie in legno | 24 |
| 9. costruttore di barche e di minori oggetti navigabili | 24 |
| 10. carpentiere navale | 24 |
| 11. bottaio | 24 |
| 12. tornitore di legno, fabbricatore di pipe e di cibuk (pipe orientali) | 24 |
| 13. tagliatore-cavatore in legno ed intagliatore | 24 |
| 14. fabbricatore di strumenti in legno | 24 |
| 15. tappezziere e decoratore | 24 |
| 16. fabbricatore di spole di tessitura, fusaio, fabbricatore di rulli | 24 |
| 17. cestaio e intrecciato di oggetti da vimini | 12 |
| 18. spazzolaio | 12 |
| 19. fabbricatore di rotelle (persiane, gelosie) | 12 |
| 20. stacciaio | 12 |
| 21. smaltatore | 12 |
| 22. segatore (gaterista) | 12 |

IV. Lavorazione e confezione di metalli

Nome del mestiere:

- | | |
|---|----|
| 23. fabbro meccanico | 36 |
| 24. fabbro | 36 |
| 25. fabbro navale | 36 |
| 26. fabbricatore di fucili ed altri fabbricatori d'armi da tiro | 36 |
| 27. lattoniere | 36 |
| 28. stagnino d'automobili, fabbricatore di carrozzerie di latta | 36 |
| 29. calderaio, stagnaio | 36 |

	Durata del tiro- cinio: mesi:
30. caldaio per caldaia a vapore	36
31. fonditore di ferro e di metalli, fonditore di campane	36
32. fonditore meccanico	36
33. incisore	36
34. fustellatore di metalli	36
35. cinturaio, fabbricatore di lampadari, pie- gatore di metalli, fabbricatore di galan- terie metalliche	36
36. magnano (fabbro ferraio)	36
37. magnano da lavori fini	36
38. fabbricatore d'ordegni	36
39. magnano meccanico	36
40. meccanico	36
41. meccanico autista	36
42. meccanico di precisione	36
43. meccanico elettricista	36
44. radiomeccanico	36
45. meccanico telegrafico-telefonico	36
46. aeromeccanico	36
47. orefice, battirame, fabbricatore di gioielli ed'oggetti di argento di Cina	36
48. orologiaio, gioielliere	36
49. incisore, incisore di sigilli, metallo- grafo, incisore di note, disegnatore in stampa, amalgamatore	36
50. fabbricatore di strumenti, apparecchi ed ordegni da medico	36
51. fabbricatore di strumenti di latta e metallo	36
52. lavoratore in acciaio (temperatore d'ac- ciaio)	36
53. installatore di impianti d'acqua, canaliz- zazione e di gas	36
54. installatore di riscaldamenti a vapore con acqua o aria	36
55. installatore d'impianti d'ogni genere elet- trici per l'illuminazione, per trazione e simili, installatore dei cantatori elettrici e di conduttore elettriche	36
56. fabbricatore di accumulatori	36
57. fabbricatore di contatori d'acqua	36
58. fabbricatore di contatori di gas	36
59. nichelatore, galvanizzatore, lavoratore in galvanoplastica	36
60. coltellaio, arrotino, tagliatore di lime	36
61. affilatore di metalli	36
62. fabbricatore d'oggetti da filo intrecciato (stacciaio)	24
63. fonditore di caratteri da stampa (lavora- tore grafico)	24
64. ottico	24
65. saldatore per saldature elettriche, auto- gene ed altre	24
66. fabbricatore di bobine elettriche	24
67. elettromontatore	24
68. laminatore	24
69. trafilatore	24
70. chiodaiolo	24
71. fonditore presso alti forni	24
72. fonditore presso forni Martini	24
73. trattorista	24

V. Lavorazione e confezione di pellame

Nome del mestiere:	Durata del tiro- cinio: mesi:
74. conciatore	36
75. calzolaio, scarpaio	36
76. correggiaio e sellaio, fabbricatore di selle per bestie da tiro	36
77. borsaio, valigiaio, fabbricatore di galan- teria di pelle	24
78. tagliatore calzature	24

VI. Lavorazione e confezione tessuti

Nome del mestiere:	
79. sarto di confezione d'uomo e da donna	36
80. sarto di confezione per biancheria	24
81. filatore di cotone	24
82. filatore di lana	24
83. tessitore di cotone	24
84. tessitore di lana	24
85. appretatore di lana	24
86. fabbricatore di tappeti	24
87. veleggiatore, cordaiuolo	24
88. filatore di canape	24
89. tintore (per la tintura di vestiti, panni e filati)	24
90. tintore e stampatore di tessili	24
91. amidatore per lana e cotone	24
92. cappellaio e berrettaio	24
93. tessitore e calzettaio	24
94. ombrellaio	12
95. fabbricatore di coperte imbottite, coto- niere	12
96. ratoppatore per rappezzamento artistico di tessuti e calze	12
97. ricamatrice, lavorante di merletti e di cor- tine, paralume	12

VII. Lavorazione e confezione di viveri

Nome del mestiere:	
98. panettiere (che fa pane, panini e burek)	36
99. macellaio e salumiere	36
100. pasticciere (per paste, biscotti, canditi e e bomboni)	36
101. pasticciere orientale	36
102. mugnaio (eccettuato per la macinazione di cereali misti)	24
103. budellaio ed apprestatore di budella	24
104. produttore di succhi di frutta e di altre bibite non alcoliche	24
105. produttore di alcool, di bibite alcoliche, liquori, rhum e cognac	24
106. conservazione di frutta e legumi	24
107. conservazione di pesci e prodotti pe- scherecci	24
108. lavorazione di latte e di prodotti lattei (formaggiaio)	24
109. produttore di surrogati (di caffè, condi- menti e simili)	24
110. birraio	24

VIII. Industria poligrafica

Nome del mestiere:	
111. compositore tipografo	36
112. macchinista stampatore	36
113. litografo	36

	Durata del tiro- cinio: mesi:
114. cronista	36
115. incisore	36
116. zincografo	36
117. fotozincografo	36
118. xilografo	36
119. legatore di libri	36
120. cartotecnico	36
121. pantografo	36
122. fotografo di tutte le specie	36

IX. Industria chimica e pirotecnica

Nome del mestiere:	
123. fabbricatore d'oggetti di gomma	36
124. saponario (fabbricatore di sapone e di polvere di bucato)	36
125. laborante	36
126. lavoratore in polverificio	36
127. pirotecnico (fabbricatore di razzi e d'altri fuochi pirotecnici)	36
128. fabbricatore d'acqua gozzosa	36
129. fabbricatore di acidi	36
130. fabbricatore di vernice, colori e lacca	36
131. fabbricatore di carburo e cianamide	36
132. fabbricatore di verderame e di acido solforico	36
133. fabbricatore di oli eterici	36
134. soffiatore di vetri	36
135. fabbricatore di soda e di sali chimici	36
136. fabbricatore di munizione e d'esplosivi	36
137. fabbricatore di cloro, derivati, soda caustica	36
138. fabbricati di colori anorganici	36
139. fabbricatore di candele e di cera	36
140. fabbricatore di pasta per metalli	24
141. vulcanizzatore di gomma	24
142. mescolatore di cellulosa	24
143. fabbricatore di carta	24
144. pressore di vetro	24
145. vetrario	24
146. fabbricatore di preparati cosmetici	24
147. fabbricatore di pasta per calzature	24
148. fabbricatore di colla animale e vegetale (fabbricatore di colla e amidi)	24
149. fabbricatore di inchiostri, carta carbone eliografica e carta carbone	24
150. fabbricatore di colori di smalto e terrei, di lacca e colori azzuri	24
151. fabbricatore di ossigeno	24
152. fabbricatore di combustibili liquidi, oli e lubrificanti	24
153. distillatore di legno (distillazione del legno)	24
154. fabbricatore di ghiaccio artificiale	24
155. fabbricatore di catrame e di carta catramata	24
156. fabbricatore di oli minerali e lubrificanti	24
157. fabbricatore di gas (in fabbriche di gas)	24
158. fabbricatore di cemento e gesso	24
159. fabbricatore di trementina e colofonia (pece greca)	24
160. fabbricatore di vetro smaltato	24
161. disinsettone	24

Art. 2

Per il conseguimento della qualificazione professionale nella esecuzione di lavoro in dato ramo quale

operaio qualificato si deve passare determinata epoca in questi rami artigiani:

I. ramo edile

Nome del mestiere:	Durata del tiro- cinio: mesi:
1. muratore	24
2. muratore di alti camini delle fabbriche	24
3. muratore subacqueo	24
4. squadratore	24
5. squadratore subacqueo	24
6. scalpellino	24
7. stuccatore, gessaio	24
8. muratore delle facciate	24
9. pozzaiolo	24
10. verniciatore, pittore di camere	24
11. pittore d'iscrizioni	24
12. fabbricatore di oggetti di cemento in pietra artificiale	24
13. doratore (edile)	24
14. minatore	24
15. conciatetti	12
16. lastricatore	12
17. fabbricatore di xilolite (pavimenti e simili)	12
18. asfaltaiolo (collocatore d'asfalto)	12
19. matoniere a porgitore di matoni e tegole	12

II. Confezione di terra, pietra e vetro

Nome del mestiere:	
20. pittore su porcellana e faenza (lavori mosaici e ceramica fina)	36
21. scultore (formatore di pietre, gesso e simile)	36
22. stovigliaio	24
23. ceramista	24
24. fumista (per stufie di potassio)	24
25. incisore in vetro	24
26. lisciatore di vetri ed incisore su vetro (graveur) fabbricatore di specchi	24
27. fabbricatore di betone armato	24
28. piegatore di ferro (per betone armato)	12
29. falegname di mobili, falegname incostruzioni	36
30. modellatore (falegname, formao)	36
31. costruttore di barche e di minori oggetti navigabili	36
32. carpentiere navale	36
33. carraio, fabbricatore di carrozzerie in legno	36
34. tagliatore-cavatore in legno ed intagliatore	36
35. fabbricatore di strumenti in legno	36
36. tappezziere e decoratore	36
37. falegname per mobili in stile	36
38. bottaio	36
39. tornitore in legno (fabbricatore di pipe e di cibuk (pipe orientali))	24
40. fabbricatore di rollete (persiane, gelosie)	24
41. fabbricatore di spole di tessitura, fusaio e fabbricatore di rulli per industria tessile	24
42. palchetista per collocamento e piallature di palcheti	12
43. cestaio e intrecciato di oggetti di vimini	12
44. spazzolaio	12
46. smaltatore	12

IV. Lavorazione e confezione di metalli

Nome del mestiere:	Durata del tiro- cinio: mesi:
47. fabbro maniscalco	36
48. fabbro meccanico	36
49. fabbricatore di fucili ed altri fabbricatori d'arma da tiro	36
50. lattoniere (edile e di galanterie)	36
51. stagnino di automobili, fabbricatore di carrozzerie di latta	36
52. calderaio, stagnaio	36
53. calderaio per caldaie a vapore	36
54. fonditore di ferro e di metalli, fonditore di campane	36
55. fonditore artistico	36
56. incisore	36
57. fustellatore di metalli	36
58. cinturaio, fabbricatore di lampadari, pie- gatore di metalli, fabbricatore di galan- terie metalliche	36
59. magnano, magnano edile	36
60. magnano da lavori fini	36
61. magnano meccanico	36
62. fabbricatore di ordegni	36
63. meccanico	36
64. meccanico autista	36
65. meccanico di precisione	36
66. meccanico elettricista	36
67. radio-meccanico	36
68. meccanico telegrafico-telefonico	36
69. aeromeccanico	36
70. orefice, battirame, fabbricatore di gioielli ed oggetti d'argento di Cina	36
71. orologiaio, gioielliere	36
72. incisore, incisore di sigilli, metallogra- fo, incisore di note, amalgamatore, di- segnatore in stampa	36
73. fabbricatore d'istrumenti apparecchi ed or- dgni da medico	36
74. fabbricatore di strumenti di latta e me- tallo	36
75. lavoratore in acciaio (temperatore d'ac- ciaio)	36
76. installatore d'impianti d'acqua, canalizza- zione e di gas	36
77. installatore di riscaldanti a vapore, acqua ed aria	36
78. installatore d'impianti d'ogni genere elet- trici per illuminazione, per trazione e simili, installatore dei contatori elettrici e di condutture elettriche	36
79. coltellaio, arrotino, tagliatore di lime	24
80. affilatore metalli	24
81. fabbricatore di oggetti di filo intrecciato (stacciaio)	24
82. nichelatore, galvanizzatore, lavoratore in galvanoplastica	24
83. fonditore di caratteri da stampa (lavora- tore grafico)	24
84. ottico	24
85. saldatore (per saldature elettriche auto- gene ed altre)	24
86. fabbricatore di bobine elettriche	24
87. elettromontatore	24
88. trattorista	12

V. Lavorazione e confezione di pellame

Nome del mestiere:	Durata del tiro- cinio: mesi:
89. calzolaio, scarpaio	36
90. correggiaio e sellaio, fabbricatore di selle per bestie di tiro	36
91. pellicciaio	36
92. tintore di pellicie, pelli, piume	24
93. fabbricatore di pantòfole	24
94. fabbricatore di sandali (opanke)	24
95. guantaio	24
96. borsaio, valigiaio (fabbricatore di galan- teria di pelle)	24
97. pellicciaio (comune)	24
98. tagliatore calzature	24

VI. Lavorazione e confezione tessuti.

99. sarto da uomo	36
100. sarto militare (divise)	36
101. sarto per costumi nazionali (abadzija, ter- zija)	24
102. sarto da donna	24
103. sarto di biancheria	24
104. fabbricatore di tappeti	24
105. tessitore, filatore, confezionatore di lana di capra (mutavdzija)	24
106. cordaiuolo	24
107. tintore di vestiti, tessuti e filami, puli- tura chimica	24
108. bustaio e cinturaio	24
109. modista (cappellaio per donna)	24
110. cappellaio e berrettaio	24
111. fabbricatore di passamanterie, fabbrica- tore di cordelle e nastri, fabbricatore di filo d'oro ed'argento (filatore d'oro e d'argento) ricamatore in oro, in argento e diamante	24
112. tessitore in maglierie e calzettaio	24
113. ombrellaio	12
114. fabbricatore di coperte imbottite, cotoniere	12
115. fabbricatore di fiori artificiali e abbiglia- mento	12
116. ratoppatore per rappezzamento artistico di tessuti e calze	12
117. ricamatrice, lavorante di merletti e cor- tine, di paralume	12

VII. Lavorazione e confezione di viveri

118. panettiere (che fa pane, panini e burek)	36
119. macellaio e salumiere	36
120. pasticciere di paste, biscotti, canditi e bomboni	36
121. pasticciere orientale	36
122. mugnaio (eccettuato per la macinazione di cereali misti)	24
123. budellaio ed apprestatore di budella	24
124. produttore di succhi di frutta e di altre bibite non alcoliche	24
125. produttore di alcool, di bibite alcoliche, liquori, rum e cognac	24
126. lavorazione di latte e di prodotti lattei (formaggiaio)	24
127. fabbricatore di idromele, ceraiole e can- delaio	12

VIII. Industria cosmetica

	Durata del tirocinio: mesi:
128. barbiere e parrucchiere	36
129. barbiere	24
130. parrucchiere	24
131. operatore con cosmetici	24
132. operatore di massaggi	12
133. callista	12

IX. Industria poligrafica

134. compositore tipografo	36
135. macchinista stampatore	36
136. litografo	36
137. cromista	36
138. incisore	36
139. zincografo	36
140. fotozincografo	36
141. xilografo	36
142. legatore di libri	36
143. cartotecnico	36
144. pantografo	36
145. fotografo di tutte le specie	36
144. pantografo	36
145. fotografo di tutte le specie	36

X. Industria chimica e pirotecnica

146. saponaro (fabbricatore di sapone e di polvere di bucato)	36
147. vulcanizzatore di gomma	24
148. disinsetto	24
149. fabbricatore di preparati cosmetici	24
150. fabbricatore di pasta per calzature	24
151. fabbricatore di colla animale e vegetale (fabbricatore di colla ed amidi)	24
152. fabbricatore di inchiostro, di carta di carbone eliografica e carta carbone	24
153. fabbricatore di colori di smalto e terre, di lacca e di color azzuro	24

XI. Rami che non appartengono in gruppi precedenti

Nome del mestiere:	Durata del tirocinio: mesi:
154. fabbricatore di oggetti ortopedici e di bende (bendagista)	36
155. lucidatore e tappezziere di carri	24
156. smaltatore, verniciatore	24
157. fabbricatore di carrozzelle per bambini	24
158. pettinai, fabbricatore d'oggetti da corno, ossa e galattite	24
159. operatore di cine	24
160. spazzacamino	24

Art. 3

Per il conseguimento di qualificazione professionale nella esecuzione di lavoro in dato ramo quale operaio qualificato se deve passare determinata epoca in questi rami alberghieri:

Nome del mestiere:	Durata del tirocinio: mesi:
1. cameriere (aiutante alberghiero)	36
2. cuoco	36

Art. 4

Per il conseguimento di qualificazione professionale nella esecuzione di lavoro in dato ramo quale operaio

qualificato si deve passare determinata epoca in questi rami di commercio:

Nome del mestiere:	Durata del tirocinio: mesi:
1. commercio di manifatture e tessuti	24
2. commercio con tappeti, cortine, tappezzerie ed utensili	24
3. commercio con mode e chincaglie e maglierie, con cappeli e berrette	24
4. commercio di confezione da uomo, donna e bambini	24
5. commercio di ferramenta ed altri metalli, con vasellame di cucina, ed altri utensili di cucina e di casa	24
6. commercio con macchine e pezzi di queste, di tutte le specie	24
7. commercio con veicoli a motore e pezzi di questi	24
8. commercio con biciclette, macchine a cucire e loro pezzi	24
9. commercio con apparecchi fotografici ed utensili fotografici	24
10. commercio con istrumenti e apparecchi ottici	24
11. commercio con istrumenti e apparecchi scientifici e chirurgici	24
12. commercio con istrumenti ed utensili musicali	24
13. commercio con libri e pezzi di musica	24
14. commercio con carta, oggetti di cancelleria e varie merci di cartone	24
15. commercio con antichità ed arte	24
16. commercio con generi coloniali e commestibili	24
17. commercio con prodotti cereali (frumento, semenze, foraggio e simili)	24
18. commercio con pellami ed utensili per calzolaio	24
19. commercio con prodotti di correggiato, sellaio e di pelle (valigie, borse, portamonete ecc.)	24
20. commercio con profumerie e cosmetici	24
21. commercio con gomma, caucciù, celluloidi e loro prodotti	24
22. commercio con colori e lacca, pennelli, prodotti chimici e oggetti di pulitura	24
23. commercio con vetrami, porcellana, specchi e ceramica	24
24. commercio con armi, munizione e arredi per cacciatori, con oggetti turistici, per sport, navali e pescherecci	24
25. commercio con utensili elettrotecnici e per l'illuminazione	24
26. commercio con oggetti di metalli preziosi, gioielli e con merce di gioielliere, orologi ed imitazioni di pietre preziose	24
27. commercio con fiori, piante, alberi giovani e fiori artificiali	24
28. commercio con materiale tecnico ed utensili tecnici	24
29. commercio con calzature	24
30. commercio con pellicole, merce e prodotti di pellicerie	24
31. commercio con bomboni, cioccolata ed altri dolci	24

	Durata del tirocinio: mesi:
32. commercio con carne affumicata e selvaggina (colpita)	24
33. commercio con frutta e erbaggi (legumi)	24
34. commercio con bibite alcoliche	24
35. commercio con legna e carbone	24
36. commercio con legno di costruzione e tavolame	24
37. commercio con materiale da costruzione (mattoni, e tegole, cemento, sabbia, pietra e ghiaia)	24
38. commercio con mobili ed arredi di produzione — in legno e vimini	24
39. commercio con giocattoli e giornali di moda	24
40. commercio con prodotti di corda	24
41. commercio con latte e prodotti lattei, uova, miele e panini	24
42. commercio con ferro vecchio, carta usata, cenci, ossa ed altri avanzi	24
43. rigattiere	24
44. commercio con apparecchi radio, gramofoni, loro pezzi e con dischi gramofonici	24
45. commercio con generi misti	24
46. commercio con quadri, cornici e utensili ecclesiastici	24
47. commercio con utensili funerari	24
48. drogheria	24
49. spedizione	24

Art. 5

Per il conseguimento della qualificazione professionale nella esecuzione di lavoro in dato ramo quale operaio qualificato si deve passare determinata epoca in questi rami di miniere:

Nome del ramo:

	Durata del tirocinio: mesi:
1. minatore	24

Art. 6

Per il conseguimento della qualificazione professionale nella esecuzione di lavoro in dato ramo quale operaio qualificato si deve passare determinata epoca in questi rami di agricoltura:

Nome del ramo:

	Durata del tirocinio: mesi:
1. giardiniere per la produzione di legumi e semi	24
2. fioricoltura (per produzione di fiori e e semerze e per impianto di serre)	24
3. frutticoltura (per tutti i lavori nella frutticoltura)	24
4. vignaiolo (per tutti i lavori nella viticoltura)	24
5. allevatore di bestiame, allevatore di cavalli, vaccaro, pecoraio, allevatore di maiali (per tutti i lavori professionali nell'allevamento d'animali)	24
6. pollaiolo (per tutti lavori di pollicoltura)	24
7. apicoltore (per la produzione di miele e e per tutti i lavori nell'apiaro moderno, per la costruzione di favi, per la costruzione di alveari ed altri utensili per l'apiaro)	24

	Durata del tirocinio: mesi:
8. settaio (per l'allevamento di bozzoli e seme, per tutti i lavori nella bachicoltura e lavori nella sericoltura)	24
9. allevatore di pesci (pescicoltura artificiale)	24
10. cantiniere	24

Art. 7

Per il conseguimento della qualificazione professionale nella esecuzione di lavoro in dato ramo quale operaio qualificato deve passare determinata epoca in questi rami marittimi:

Nome del ramo:

	Durata del tirocinio: mesi:
1. marinaio	36
2. fuochista navale (12 mesi quale marinaio, 24 mesi quale caricatore di carbone)	36

Art. 8

1. I lavori dannosi alla salute sono in questi rami: Nell'art. 1 No. corr. 4, 29—33, 41, 52, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 68—72, 74, 85, 88—90, 99, 103, 111—140, 148, 150 e 156—161;

Nell'art. 2 No. corr. 3, 5, 9, 14, 24, 26, 52—56, 64, 75, 79, 80, 82, 83, 85, 92, 107, 119, 123, 134—146, 148, 151 e 153;

Nell'art. 4 No. corr. 22 e 42;

Nell'art. 5 No. corr. 1 e 2;

Nell'art. 7 No. corr. 1 e 2.

2. In rami elencati nel precedente comma è proibito collocare apprendisti sotto 16 anni.

3. Contratti del tirocinio stipulato prima della pubblicazione del presente regolamento per rami, che nel presente regolamento sono indicati quale dannosi alla salute, sono eccezionalmente valevoli anche per i casi, quando l'apprendista al giorno della pubblicazione del presente regolamento non ha compiuto 16 anni.

Art. 9

1. La durata del tirocinio stabilita col presente regolamento può esser abbreviata o prolungata solo nei casi previsti dal decreto sugli apprendisti.

2. La durata del tirocinio prescritta si abbrevia nel caso, se l'apprendista fa l'esame (se è prescritto per dato ramo) al quale fu ammesso prima del decorso della durata prescritta di tirocinio in base al parere dei fiduciari lavoratori risp. del fiduciario-operaio che l'apprendista prima del decorso della prescritta durata ha finito l'ammaestramento nel mestiere e che ha imparato il mestiere almeno metà della durata del tirocinio prescritto.

3. La durata del tirocinio prescritto si prolunga soltanto nel caso, se l'apprendista dopo decorso della durata del tirocinio non fa l'esame, ma deve ripeterlo. La durata del tirocinio si prolunga per tanto tempo, quanto lo richiede il termine fissato per la ripetizione dell'esame.

Art. 10

I contratti di tirocinio stipulati prima del giorno della pubblicazione del presente regolamento, sia che sono stati stipulati prima del 3. agosto 1946, sia dopo tale data a mente della disposizione del decreto sugli apprendisti e giusta le istruzioni emesse per la sua attuazione, si considerano come stipulati nel termine prescritto nel presente regolamento e devono per quanto riguarda

loro disposizioni sulla durata dell'apprendistato coordinare con adeguate disposizioni del presente regolamento in tal modo, che su tutti già stipulati contratti si aggiunga la seguente clausola:

»La durata dell'apprendistato ai sensi del presente contratto si fissa per l'epoca di . . . mesi appar art. . . comma . . . ed art. 10 del regolamento sulla determinazione dei mestieri, nei quali occorre imparare per poter conseguire la qualificazione professionale, nonché sulla determinazione della durata dell'apprendistato e dei lavori che in questi mestieri sono dannosi alla salute.«

2. I contratti stipulati vengono adattati alle disposizioni del presente regolamento dal competente Comitato distrettuale di L. N. che ha confermato i contratti d'apprendistato risp. registrato, e precisamente non più tardi di 30 giorni dal giorno della pubblicazione del presente regolamento.

Art. 11

1. Per rami non previsti nel presente regolamento, non si può raggiungere la qualificazione professionale quale operaio qualificato col tirocinio eccezione fatta, se il presente regolamento si completi con nuovi rami.

2. Contratti di tirocinio, stipulati prima della pubblicazione del presente regolamento per rami non elencati nel presente regolamento ovvero dei quali l'indicazione non collimi a pieno coll'indicazione del corrispondente ramo ai sensi del presente regolamento, rimangono in vigore nel modo che la durata dell'apprendistato si adatti alla durata dell'apprendistato del mestiere più affine, elencato nel presente regolamento, in nessun caso però non si può fissare una durata superiore di 3 anni. Riguardo il procedimento per l'adattamento di questi contratti vigono le norme del 1. capoverso dell'art. precedente.

3. Se per un ramo, previsto nel presente regolamento, non sono stati finora stipulati contratti cioè se non occorre fare il tirocinio ovvero se in questo ramo non si conseguiva la qualificazione quale operaio qualificato, devono per questi stipularsi contratti secondo le norme del decreto sugli apprendisti e del presente regolamento, la durata dell'apprendistato si compiuta poi dal giorno del principio dell'effettivo tirocinio.

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 23 novembre 1946.

Ispettore del lavoro:
Jože Valenčič m. p.

Il segretario della
Delegazione del CRLN:
France Perovšek m. p.

557

Per una giusta applicazione del 1. capoverso dell'art. 1 del decreto sugli apprendisti del 15. luglio 1946 Boll. Uff. No. 15/100 ex 1946 la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, dipartimento per l'ispezione del lavoro, emana in base all'art. 30 del decreto sugli apprendisti la seguente

interpretazione obbligatoria:

Tutti i contratti di tirocinio orali, che sono stati finora stipulati dai datori di lavoro, capomaestri con loro apprendisti ovvero con loro rappresentanti legittimi per imparare la professione o mestiere, devono rinnovare e stipulare in iscritto su moduli stampati di contratti di

tirocinio a tal'uopo prescritto in deposito presso i comitati distrettuali di L. N., sezione per il rapporto di lavoro, e ciò non più tardi del 31 dicembre 1946. I contratti di tirocinio in iscritto stipulati degli apprendisti o loro rappresentanti legittimi con i datori di lavoro — capomaestri durante l'occupazione o dopo la liberazione, devono esser rinnovati nello stesso termine secondo le norme del decreto sugli apprendisti ai sensi della presente interpretazione, se la durata del tirocinio non è ancora spirata. Dal 1 gennaio 1947 impoi non si riconoscerà l'epoca del tirocinio agli apprendisti che non potranno documentare con il prescritto contratto di tirocinio in iscritto d'aver imparato la professione od il mestiere nell'anno 1946 ovvero prima.

Ajdovščina, il 18 novembre 1946.

L'ispettore di lavoro:
Josip Valenčič m. p.

Il segretario
Delegazione CRLN:
France Perovšek m. p.

558

Decreto sul movimento viaggiatori con corriere (autobus) e camions

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste emana il seguente

decreto:

Art. 1

Onde assicurare il movimento può viaggiare in corriera soltanto quel numero di persone visibilmente indicato alla parte anteriore sulla vettura approvato dall'autorità inseguito alla revisione della vettura.

Il viaggiare sul tetto e sui scalini non è permesso.

Art. 2

Il trasporto di gruppi di persone con camions per massima non è ammissibile. Eccezionalmente può il Comitato distrettuale di L. N. (sezione per gli affari interni) permettere in occasioni speciali l'uso di camions per trasporto d'un determinato numero di persone.

In tale evenienza deve avere il camions le laterali e sedili e può esser caricato soltanto fino a 60% della portata. La velocità massima di tale vettura non può superare 40 km all'ora.

Il permesso dell'autorità deve tenere il conducente presso di se e deve legittimarsi su richiesta degli organi di controllo con lo stesso.

Art. 3

Le corriere (autobus) possono fermarsi soltanto alle fermate designate e approvate appar orario di corsa e soltanto in queste fermate è permesso ai viaggiatori di salire e di scendere.

Art. 4

Le trasgressioni del presente decreto vengono punite appar art. 18 del regolamento sul movimento stradale del 24 luglio 1945 Boll. Uff. 1/6.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 24 ottobre 1946.

F. f. del capodipartimento
per l'amministrazione interna:

Il segretario
della Delegazione:

Alojzij Ravbar m. p.

France Perovšek m. p.

559

Decreto

concernente la modifica e completamento del decreto sull'accertamento del diritto alla pensione e sul pagamento della pensione ai pensionati statali e autonomi che sono stati pensionati inclusivamente fino al 30 giugno 1945

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente

decreto:

Art. 1

Dopo il 4 capoverso dell'art. 4 si inserisce un nuovo capoverso del seguente tenore:

In quanto il pensionato dovrebbe percepire ai sensi del presente decreto una pensione minore da quella percepita finora, gli sarà corrisposta la pensione nell'attuale ammontare.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 22 novembre 1946.

Il capodipartimento
per le finanze:

Il segretario
della Delegazione:

Danilo Herkov m. p.

France Perovšek m. p.

560

Decreto

sull'emendamento del decreto sulla determinazione e controllo dei prezzi

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente

decreto:

Art. 1

L'art. 9 del decreto sulla determinazione e controllo dei prezzi del 25. V. 1946 Bollettino Ufficiale No. 13/91 modificato con decreto sull'emendamento del decreto concernente la determinazione e controllo dei prezzi Bollettino Ufficiale No. 17/132 viene modificato ed è del seguente tenore:

La trasgressione alle disposizioni del presente decreto ed il sorpasso dei prezzi ufficialmente fissati vengono puniti con pena pecuniaria fino a 20.000.— Lire. L'istruzione e punizione è di competenza dei comitati distrettuali di L. N. a mente del decreto del 14 dicembre 1945 B. U. No. 5/38.

Nei casi più gravi su proposta del Pubblico Accusatore conoscono i tribunali popolari competenti a norma

del decreto sulla repressione dell'illecita speculazione e sabotaggio economico. (B. U. No. 1/8 ex 1945.)

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 22 novembre 1946.

Il segretario della Delegazione:

France Perovšek m. p.

561

Ordinanza

sull'emendamento dell'ordinanza sulle modifiche dell'ordinanza sulla riscossione delle tasse per l'Istria, Fiume e Litorale Sloveno No. 775 del 10. XII. 1945

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente

ordinanza:

Art. 1

Dopo il No. tar. 64 si aggiunge un altro No. tar. 65 del seguente tenore:

Gli istituti d'assicurazione corrispondono per affari d'assicurazione le seguenti tasse:

a) Gli istituti d'assicurazione verseranno per tutte le polizze d'assicurazione in quanto non fosse stata già versata totalmente la tassa in base alle attuali norme da tutti i premi incassati brutto il 0.50%.

Questa tassa si trasmetterà alla competente sezione per le finanze ogni trimestre assieme con l'estratto dei registri.

b) Sulle quietanze, sulle quali si riceve la somma assicurata per il caso di morte nell'assicurazione di vita, assicurazione di dote, rendita e simili, se la somma assicurata ammonta:

- | | |
|--|------|
| 1) fino a 15.000.— Lire | 1% |
| 2) da 15.000.— Lire fino a 30.000.— Lire | 1.5% |
| 3) da 30.000.— Lire fino a 300.000.— Lire | 2% |
| 4) da 300.000.— Lire fino a 1.500.000.— Lire | 3% |
| 5) oltre 1.500.000.— Lire | 4% |

Sulle altre quietanze si corrisponde la tassa appa- No. tar. 56 di questa tariffa.

c) Per il trasporto di polizza prima della scadenza si versa la tassa secondo il valore della somma assicurata e precisamente:

- | | |
|--|-----------|
| 1) secondo il valore della polizza fino
15.000.— | 10.— Lire |
| 2) secondo il valore della polizza da
15.000.— a 30.000.— | 20.— Lire |
| 3) secondo il valore della polizza oltre
30.000 Lire | 30.— Lire |

Osservazione: Per l'assicurazione del bagaglio e merce si corrisponde differenzialmente dalla disposizione del comma a) del presente No. tar. dai premi versati il 3%.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore colla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 22 novembre 1946.

Il capodipartimento
per le finanze:

Il segretario
della Delegazione:

Danilo Herkov m. p.

France Perovšek m. p.

562

Decreto

sull'emendamento del decreto concernente l'imposta scambi per l'Istria, Fiume, Litorale Sloveno (Bollettino Ufficiale No. 10/74 del 29 maggio 1946)

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'JA per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

d e c r e t o :**Art. 1**

Alla fine dell'art. 8 del citato decreto si aggiunge un nuovo comma del seguente tenore:

»19 scambi con libri.«

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 11. novembre 1946.

Il capodipartimento
per le finanze:

Danilo Herkov m. p.

Il segretario
della Delegazione:

France Perovšek m. p.

563

Decreto

sull'assicurazione per il caso d'infortunio al lavoro di persone occupate al lavoro volontario per la ricostruzione

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente

d e c r e t o :**Art. 1**

Alle persone che cooperano ai lavori volontari per la ricostruzione del paese concederà l'Istituto regionale per l'assicurazione sociale nel caso d'infortunio al lavoro adeguate prestazioni come ai suoi assicurati.

Art. 2

Quale base per la commisurazione delle prestazioni di cui l'art. 1 del presente decreto viene presa la mercede assicurata media dell'operaio non qualificato adulto, per persone occupate ai lavori qualificati la prescritta mercede media dell'operaio qualificato.

Art. 3

Le spese delle prestazioni ai sensi del presente decreto sono a carico del fondo di ricostruzione.

Dettagliate norme sul modo del rimborso a queste spese emetterà la Delegazione del CRLN, dipartimento per le finanze d'accordo con il dipartimento per l'ispezione di lavoro.

Art. 4

Il regolamento sull'attuazione del presente decreto sarà diramato dalla Delegazione del CRLN, dipartimento per l'ispezione di lavoro.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 5. dicembre 1946.

Il segretario della Delegazione

L'ispettore di lavoro:

Jože Valenčič m. p.

France Perovšek m. p.

564

Ordinanza

concernente la punizione di lievi trasgressioni delle norme sul movimento stradale

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, dipartimento per l'amministrazione interna, promulga la seguente

o r d i n a n z a :**Art. 1**

Gli organi della Difesa Nazionale a ciò autorizzati dai loro comandi possono nell'esecuzione del loro servizio infliggere ai pedoni, ciclisti, automobilisti e motociclisti pene pecuniarie per lievi trasgressioni delle norme di movimento stradale nel luogo stesso, dove fu consumata la trasgressione.

Art. 2

Le pene pecuniarie infligge l'organo autorizzato appar propria discrezione avendo riguardo delle circostanze, in cui il fatto è stato commesso, diffidando il trasgressore coll'esibizione della boletta penale di pagare l'importo inflitto.

I pedoni vengono puniti con la multa di lire 20 fino 40, i ciclisti con la multa di 100 o 200 lire, i motociclisti con multa di 300 lire.

Art. 3

Ogni organo autorizzato è fornito con un speciale blocco di servizio con bollette penali, che sono indicate con numeri correnti e con pena pecuniaria. Ogni bolletta è divisa in due parti consonanti di cui una è destinata per il trasgressore, l'altra forma la prova dell'inflitta pena.

Art. 4

Avverso la inflizione della pena sopraluogo non è ammesso alcun gravame.

Dal fatto e pena non si estende nessun verbale.

Se il trasgressore rifiuta il pagamento o non può pagare il fissato importo, deve l'organo della Difesa Nazionale accertare i connotati del trasgressore e della trasgressione informare il suo comando, affinché possa avviare il regolare procedimento penale per la punizione del trasgressore appar art. 18 del regolamento sul movimento stradale del 24 luglio 1945 (Boll. Uff. No. 1/6 del 22 settembre 1945).

La riscossione forzata sopraluogo non è ammessa.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 4 dicembre 1946.

F. f. del capodipartimento
per l'amministrazione interna:

Alojz Ravbar m. p.

Il segretario
della Delegazione:

France Perovšek m. p.

565

Regolamento sulle competenze degli organi esecutivi

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, sezione giudiziaria, promulga il seguente

regolamento:

Art. 1

Agli organi esecutivi spetta quale competenza per atti d'ufficio fuori dell'edificio giudiziario l'indennità di vitto e le spese di viaggio.

Art. 2

L'indennità di vitto spetta per ogni atto esecutivo compiuto o tentato infruttuosamente secondo la somma della pretesa esecutiva e precisamente:

inclusivamente fino a	1.500.—	Lire	25.—	Lire	
"	"	"	30.—	"	"
"	"	"	50.—	"	"
"	"	"	60.—	"	"
"	"	"	75.—	"	"
"	"	"	100.—	"	"
oltre	60.000.—	"	120.—	"	"

Nella somma della pretesa esecutiva non si computano gli accessori (spese, interessi); se però l'esecuzione si effettua soltanto per accessori è normativa la loro somma totale all'epoca della presentazione della proposta per la concessione d'esecuzione. Se l'esecuzione viene fatta contro il medesimo obbligato a favore di più creditori precedenti, si prende per base del calcolo dell'indennità di vitto la somma delle pretese esecutive di tutti i creditori precedenti. Quando si tratta di pretese non espresse in denaro, il valore dell'oggetto di lite viene determinato, se è indicato nell'atto esecutivo, in mancanza compete all'organo esecutivo l'indennità di vitto di lire 70.—

Per atti esecutivi alle domeniche e giorni festivi e di notte aumenta l'indennità di vitto per 50%.

Art. 3

Se dura l'atto d'ufficio più di 6 ore, spetta l'indennità di vitto di nuovo per ogni conseguenti seanche incominciate 6 ore.

Art. 4

Per atti esecutivi in esecuzione dello stesso ordine contro lo stesso o bligato in diversi vani del medesimo luogo compete all'organo esecutivo indennità di vitto soltanto una volta. Lo stesso vale per più obbligati, se convivono o se l'esecuzione viene fatta su loro comuni beni.

Art. 5

Se il luogo, dove si deve effettuare l'atto esecutivo, si trova più di due km dal confine della sede del Tribunale, all'organo esecutivo spettano le spese di viaggio nell'importo di 6 lire per ogni chilometro dall'edificio giudiziario fino al luogo di esecuzione e ritorno. Frazioni minori di mezzo chilometro non si calcolano, frazioni oltre mezzo chilometro si calcolano per l'intero chilometro.

Se l'organo esecutivo effettua in un viaggio di servizio nello stesso luogo o in diversi luoghi più esecuzioni, gli spettano le spese di viaggio soltanto per il viaggio effettivamente fatto e ciò nella direzione più breve.

Se ci sono fino al luogo d'esecuzione o per parte del viaggio mezzi di trasporto pubblico (p. es. ferrovia, autobus, piroscalo) spetta all'organo esecutivo il risarcimento di spese di trasporto quale spese di viaggio. Se non può far uso dei mezzi di trasporto pubblico, per risparmio di tempo o per altre ragioni di rilievo, gli competono le spese di viaggio ai sensi del 1 capoverso.

Art. 6

Se per l'effettuazione dei lavori di servizio o di ptu lavori di servizio riuniti si dimostri la necessità di pernottamento dell'organo esecutivo fuori della sede del Tribunale, gli compete per ogni pernottamento un'aggiunta alle spese di viaggio à lire 70.—. L'urgenza di pernottamento viene dimostrata nel giornale di viaggio.

Art. 7

Gli affari di servizio, per i quali vengono corrisposte le spese di viaggio devono, eccettuati i casi d'urgenza, esser uniti in tal modo, che in un viaggio di servizio si deve sbrigare possibilmente il massimo degli affari di servizio. Per una regolare applicazione di queste norme provvede il presidente del Tribunale e il dirigente la sezione d'esecuzioni a scampo della responsabilità disciplinare.

Gli affari esecutivi nelle vertenze, nelle quali il creditore precedente è parte, alla quale fu riconosciuto il diritto di poveri o nella riscossione di spese (tasse, pene pecuniarie e rimborsi) che saranno prevedibilmente infruttuose, devono possibilmente riunirsi con affari esecutivi nelle vertenze di altri creditori precedenti. Alla ripartizione delle spese di viaggio questi affari esecutivi non verranno presi in considerazione.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 2 dicembre 1946.

F. f. caposezione	Il segretario della Delegazione
per la sezione giudiziaria:	del CRLN:
dr. Vladimir Orel m. p.	France Perovšek m. p.

566

Decreto

sulla esenzione di tasse del »Fondo per l'assistenza alle vedove, orfani e danneggiati materialmente dal terrore fascista« per gli affari giuridici di cui il decreto No. 133 e del decreto No. 134 Boll. Uff. No. 17

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Flume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga il seguente

decreto:

Art. 1

Tutti gli affari giuridici del »Fondo per l'assistenza alle vedove, orfani e danneggiati materialmente dal terrore fascista« di cui il decreto No. 133 e il decreto No. 134 Boll. Uff. No. 17, in nesso col trasferimento dei beni al »Fondo« come pure col trasferimento dei beni dal »Fondo« a terze persone, sono esenti di tutte le tasse.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore colla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina, il 10 dicembre 1946.

Il segretario della Delegazione
del CRLN:

France Perovšek m. p.

Avvisi ufficiali.

Sp 212/46

Procedimento per dichiarazione di morte

Zaro Mariano di Antonio e di Catarina Dagri nato ad Isola d'Istria addì 10. 3. 1900 e già ivi residente in Via Fontana partiva nel 1923 per Buenos-Aires e da detta epoca non ha dato più notizie di sé.

Essendo probabile che il sunnominato sia deceduto, iniziavasi su ricorso della moglie dello scomparso procedimento per dichiarazione di morte dello Zaro Mariano e nominavasi allo stesso quale curatore il comp. Mahnič Karel, dirigente la Cancelleria di questo Giudizio Distrettuale del Popolo.

Chiunque avesse notizie sullo scomparso è invitato a darle a questo Giudizio oppure al curatore non oltre il 31 gennaio 1947. Decorso tale termine questo Giudizio

— previa assunzione dei prescritti incompetenti istruttori, deciderà sul prodotto ricorso per dichiarazione di morte dello Zaro Mariano.

Giudizio Distrettuale del Popolo, Capodistria
addì 7 dicembre 1946.

Sp 213/46.

Procedimento per dichiarazione di morte

Lugnani Odorico fu Andrea e fu Maria Benedetti nato a Pirano il 13. 8. 1891 e già ivi residente in Piazza Tartini partiva nel 1919 per l'America del Nord e da detta epoca non ha dato più notizie di sé.

Essendo probabile che il sunnominato sia deceduto, iniziavasi su ricorso della moglie dello scomparso procedimento per dichiarazione di morte del Lugnani Odorico e nominavasi allo stesso quale curatore il comp. Mahnič Karel, dirigente la cancelleria di questo Giudizio Distrettuale del Popolo.

Chiunque avesse notizie sullo scomparso è invitato a darle a questo Giudizio oppure al curatore non oltre il 31 gennaio 1947.

Decorso tale termine questo Giudizio, previa assunzione dei prescritti incompetenti istruttori, deciderà sul prodotto ricorso per dichiarazione di morte del Lugnani Odorico.

Giudizio Distrettuale del Popolo, Capodistria
addì 7 dicembre 1946.